



COMUNE DI GENOVA

189 2 0 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - SETTORE GESTIONE CONTRATTO  
ASTER - STRADE

**Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-369 del 22/10/2018**

APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA ROTTURA DEL SUOLO PUBBLICO E LA CONCESSIONE DELL'USO DEL SOTTOSUOLO PUBBLICO E DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 59 in data 25 ottobre 2018;

Su proposta dell'Assessore ai Lavori Pubblici, alle Manutenzioni ed allo Sviluppo delle Vallate, Paolo Fanghella;

Premesso :

che il vigente Regolamento comunale per la rottura del suolo pubblico e per l'uso del sottosuolo pubblico e delle infrastrutture comunali è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°120 in data 19.12.2006;

che nel decennio intercorso sono state emanate numerose normative nazionali regolanti la materia dei sottoservizi stradali, in particolare per i notevoli progressi tecnologici legati da un lato alle tecnologie di scavo e dall'altro alla diffusione di linee in fibra ottica per la trasmissione di dati

Rilevato che:

in particolare è stata approvata la Legge n°133/2008 per la conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 112/2008, recante "disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", poi modificata dalla Legge n° 69/2009, che ha introdotto specifiche previsioni per la diffusione della cosiddetta "banda larga";

più recentemente è stato emanato il D.M. 1° ottobre 2013 ad oggetto "Specifiche Tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali", con il quale sono state meglio specificate le prescrizioni per l'esecuzione, da parte delle Aziende concessionarie, degli scavi per la posa delle infrastrutture digitali e dei conseguenti ripristini dei suoli manomessi;

il numero delle domande di autorizzazione alla rottura del suolo pubblico è considerevolmente aumentato, proprio per la crescente diffusione delle reti in fibra ottica, incrementando considerevolmente i cantieri di scavo sulle strade cittadine e moltiplicando le situazioni di rischio per la circolazione dei veicoli, in particolare quelli a due ruote, rendendo sempre più gravoso il compito di controllo da parte della Civica Amministrazione e di eventuale repressione delle condotte pericolose o comunque difformi da quanto autorizzato

Ritenuto pertanto necessario procedere ad una completa revisione del citato Regolamento e dei suoi Allegati, al fine di armonizzarlo al meglio con il mutato quadro normativo nazionale ed al contempo per migliorare le attività di controllo della Civica Amministrazione nei confronti dei cantieri dei Grandi Utenti e di repressione delle condotte abusive, ed infine per aggiornare la mappature delle reti nel sottosuolo in accordo con le specifiche introdotte dal Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (S.I.N.F.I.)

Vista la nuova versione del Regolamento per la rottura del suolo pubblico e la concessione dell'uso del sottosuolo pubblico e delle infrastrutture comunali, predisposta dalla Direzione Facility Management

Attesa l'urgenza di procedere alla relativa approvazione del Regolamento, anticipatamente rispetto alla trasmissione del nuovo testo alle aziende proprietarie di sottoservizi stradali

Considerato che l'approvazione dei Regolamenti comunali è competenza del Consiglio Comunale

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espresso dal Responsabile del Servizio competente;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. n°267/2000 e ss.mm.e ii.;

La Giunta  
PROPONE  
Al Consiglio Comunale

- 1) di approvare il nuovo Regolamento per la rottura del suolo pubblico e la concessione dell'uso del sottosuolo pubblico e delle infrastrutture comunali, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, unitamente ai relativi Allegati da 1 a 4;
- 2) di dare mandato alla Direzione Facility Management per i successivi adempimenti di competenza, con particolare riguardo alla trasmissione del nuovo testo ad A.S.-Ter. s.p.a., al Corpo di Polizia Locale, ai Municipi, alle altre Direzioni ed uffici comunali in genere, nonché alle Aziende proprietarie di sottoservizi stradali;

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

4) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.



COMUNE DI GENOVA

**CODICE UFFICIO: 189 2 0**

**Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-369 DEL 22/10/2018**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA ROTTURA DEL SUOLO PUBBLICO E LA CONCESSIONE DELL'USO DEL SOTTOSUOLO PUBBLICO E DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI**

**ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE**

Allegato 1 Disciplinare Tecnico.docx  
Allegato 2 Domanda x concessione uso infrastrutture.doc  
Allegato 3 Concessione uso infrastrutture.doc  
Allegato 4 Concessione sottosuolo.doc  
REGOLAMENTO ROTTURA SUOLO REV 3.doc

Il Dirigente  
[Dott.Ing. Gian Luigi Gatti]

## **Regolamento di rottura del suolo pubblico - Allegato n° 1**

### **Disciplinare tecnico per l'esecuzione delle rotture del suolo pubblico e dei relativi ripristini**

#### **Art. 1 - Norme tecniche relative agli scavi**

##### 1.1 Progettazione degli scavi

Gli operatori, in fase di progettazione lavori, dovranno richiedere agli altri Grandi Utenti, nonché ai presunti soggetti proprietari di manufatti interferenti con le aree di scavo, l'ubicazione planimetrica, con indicazione della natura, dimensioni e profondità dei manufatti ed impianti di competenza presenti nell'area oggetto dell'intervento. Dovranno inoltre verificare, utilizzando la tecnologia più opportuna, l'attendibilità delle informazioni raccolte, al fine di poter valutare, già in fase progettuale, i rischi connessi con l'intervento.

La progettazione delle reti in fibra ottica deve prevedere la posa in anello (doppia via) al fine di minimizzare l'interruzione del servizio ai clienti finali.

Prima del rilascio del permesso, potrà essere richiesta, nei limiti di legge, idonea cauzione o polizza fideiussoria volta a garantire che i lavori di sistemazione e ripristino del suolo pubblico vengano realizzati a regola d'arte. La fideiussione da presentare dovrà essere rilasciata da compagnie di assicurazione, istituti bancari o istituti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi di legge. La fideiussione dovrà prevedere espressamente l'obbligo di pagamento a favore del Comune di Genova entro 15 giorni dalla richiesta avanzata dallo stesso Comune.

L'istanza di rottura suolo per scavi aventi profondità superiore a m 2,00 dovrà essere corredata da apposita relazione geotecnica.

In caso di interventi che interessino parti dell'infrastruttura stradale, sarà obbligo dell'operatore concessionario, prevedere le modifiche necessarie per l'abbattimento delle barriere architettoniche eventualmente già esistenti. Ogni intervento, in ossequio alle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 15 del 12.6.1989 e sue modifiche ed integrazioni, dovrà comunque escludere la presenza di qualsiasi ostacolo che limiti o neghi a tutti i cittadini l'uso degli spazi necessari, in particolare per la mobilità dei soggetti con difficoltà motoria sensoriale o psichica di natura permanente o temporanea dipendente da qualsiasi causa.

##### 1.2 Demolizione della pavimentazione stradale

E'obbligatorio, prima di eseguire lo scavo, provvedere ad effettuare prove di funzionalità delle caditoie situate nei pressi dell'intervento, onde poter verificare, a lavori ultimati, che gli stessi non ne abbiano compromesso la funzionalità. L'esito delle prove dovrà risultare da apposito verbale redatto insieme all'Azienda A.S.Ter, che ne cura la manutenzione.

Il taglio della pavimentazione stradale dovrà avvenire, per tutto il suo spessore, con idonei mezzi (disco diamantato o similari) al fine di evitare un andamento irregolare dei bordi di scavo. Successivamente si dovrà procedere alla demolizione della pavimentazione stradale, il cui materiale di risulta dovrà essere immediatamente allontanato dal cantiere. Al momento del ripristino della traccia dovranno essere rimossi anche i tratti di pavimentazione stradale totalmente o parzialmente distaccatisi durante le operazioni di scavo.

Gli attraversamenti stradali dovranno essere realizzati in maniera il più possibile ortogonale all'asse stradale compatibilmente con la funzionalità del servizio e la presenza di altre tubazioni. La trincea di scavo dovrà essere sbatacchiata.

Lo scavo trasversale alla sede stradale, salve diverse indicazioni da parte della Polizia Municipale o di altri uffici comunali competenti, dovrà essere eseguito per metà lunghezza

alla volta, mantenendo ed assicurando il transito sulla restante parte della carreggiata. Quello longitudinale dovrà essere realizzato per tratti di lunghezza non superiori a 60 metri, o inferiori a discrezione della Polizia Municipale tenuto conto della particolarità delle strade cittadine; è lasciata la possibilità di deroga per casi contingenti e particolari, su richiesta motivata dell'utenza, a giudizio degli Uffici preposti. Possono essere utilizzate le tecniche tradizionali di scavo, come previsto dal Codice della Strada, oppure tecniche a basso impatto ambientale (minitrincea ecc.), ai sensi della Direttiva P.C.M. 3.3.1999. In questo caso le opere di scavo potranno essere eseguite mediante l'uso di idonea fresa a disco montata su opportuna macchina operatrice di piccole dimensioni, mezzi meccanici a percussione alimentati da compressori silenziati, piccone, vanga, mazzaranga. La profondità dello scavo sarà di 40 cm, larghezza 10-15 cm; le utenze dovranno essere posizionate assicurando un ricoprimento minimo, a pavimentazione finita, pari a 35 cm. Sarà necessario effettuare preventivamente precise indagini con georadar per scongiurare eventuali sovrapposizioni pericolose con altri sottoservizi già presenti. Il Comune di Genova, nonché le proprie Aziende, devono essere manlevate da qualsiasi obbligo risarcitorio per danni causati da terzi agli impianti in sottosuolo a seguito di scavi con la tecnica della minitrincea. In linea generale è vietato procedere all'escavazione dei tratti successivi se prima non sia stato ripristinato lo scavo già eseguito lungo il tratto precedente, almeno con materiale arido o altro materiale che garantisca sufficienti condizioni di stabilità nel tempo.

Durante l'esecuzione dei lavori, a seguito delle indagini preliminari, sarà necessario effettuare analisi più appropriate al fine di evitare danneggiamenti, sollevamenti, perforazioni delle condotte esistenti. Tali esplorazioni dovranno essere eseguite con le modalità più opportune e comprenderanno sia assaggi manuali che utilizzo di attrezzature tecnologiche avanzate.

Durante i lavori, qualora si evidenzino servizi posizionati in maniera difforme rispetto a quanto segnalato, le operazioni di scavo dovranno essere immediatamente interrotte, per segnalare all'Ufficio Coordinamento Grandi Utenti le difformità emerse; i lavori potranno essere ripresi solo a seguito delle opportune verifiche.

E' assolutamente vietato l'inserimento di condutture di ogni genere negli impianti fognari sia pubblici che privati, in condutture per acque bianche e tombinature e comunque in ogni altro impianto che, a giudizio dei Tecnici competenti, risulti non idoneo ai fini della sicurezza pubblica e dell'igiene. Su richiesta del Comune, ed in base alle segnalazioni dei Tecnici competenti, le condutture collocate in difformità a quanto sopra stabilito, dovranno essere rimosse a cura e spese dei proprietari delle condutture stesse che dovranno provvedere alla risistemazione del manufatto comunale interessato.

Nell'esecuzione degli scavi dovrà essere posta attenzione alle radici delle alberature eventualmente presenti come previsto dal vigente Regolamento del Verde pubblico.

Sono fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni di volta in volta determinate dagli uffici competenti ed in particolare dalla Polizia Municipale con particolare riguardo al mantenimento, durante i lavori, degli impianti e delle apparecchiature necessarie al controllo della circolazione ed alla gestione dei servizi di trasporto delle persone e delle cose.

## **Art. 2 - Norme tecniche relative ai ripristini**

### **2.1 Ripristini provvisori in conglomerato bituminoso**

Nel caso di pavimentazioni asfaltate, non appena lo stato di avanzamento dei lavori lo consente, la trincea di scavo dovrà essere riempita, dall'intestatario del permesso, con materiale proveniente dagli scavi, se idoneo, ovvero con materiale arido di fiume o di cava escluse le argille, e successivamente costipato a strati di spessore non superiore a cm. 30; il

riempimento potrà essere effettuato con diverso materiale proposto dall'operatore, che tuttavia dovrà essere specificamente approvato dal Comune all'atto del rilascio del permesso di rottura suolo; l'ultimo strato, prima del ripristino superficiale, dovrà essere riempito con materiale stabilizzato, opportunamente compattato per uno spessore finito non inferiore a cm. 25. Tale fondazione dovrà essere costituita da una miscela di materiali granulari (misto granulare) stabilizzati per granulometria con l'eventuale aggiunta di legante naturale. Il piano di posa dello strato dovrà avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza preesistenti ed essere ripulito da materiale estraneo. Il materiale steso in strati dovrà presentarsi uniformemente miscelato, dopo il costipamento, in modo da non presentare segregazioni dei suoi componenti. Per il costipamento e la rifinitura dovrà essere impiegata idonea attrezzatura (piastra vibrante, rulli gommati, ecc.).

Ad avvenuto assestamento dei materiali di riempimento della traccia di scavo, i titolari del permesso di rottura suolo dovranno eseguire il ripristino provvisorio, fatte salve particolari prescrizioni impartite dal Tecnico competente nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Il ripristino provvisorio della pavimentazione manomessa deve essere eseguito nei modi più idonei alla salvaguardia della pubblica incolumità. Ove si tratti di conglomerato bituminoso, deve essere garantito uno spessore minimo di cm. 20 di conglomerato bituminoso semiaperto tipo *binder*, con garanzia della stabilità del riempimento (utilizzando - se necessario - anche uno strato di misto cementato), e dell'integrità e regolare funzionamento degli impianti e delle apparecchiature necessarie a garantire la regolazione ed il controllo della circolazione veicolare.

Le prescrizioni di cui sopra valgono anche in caso di lavori effettuati con la tecnica della minitrincea.

A lavori ultimati, sarà obbligatorio provvedere a ri-effettuare prove di funzionalità delle caditoie situate nei pressi dell'intervento, onde verificare che i lavori non ne abbiano compromesso la funzionalità.

Appena terminata l'esecuzione del ripristino provvisorio, dovrà essere immediatamente ritracciata la segnaletica eventualmente coinvolta dagli scavi.

Dopo l'esecuzione del ripristino provvisorio, accettato e non contestato dal personale tecnico della Civica Amministrazione, il titolare del permesso di rottura suolo deve seguire attentamente sul luogo l'evolversi della situazione, disponendo immediatamente, ove occorra, tutte le ricariche necessarie.

Sono fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni di volta in volta determinate dagli uffici competenti ed in particolare dalla Polizia Municipale con particolare riguardo al ripristino - al termine della loro esecuzione - degli impianti e delle apparecchiature necessarie al controllo della circolazione ed alla gestione dei servizi di trasporto delle persone e delle cose.

## 2.2 Presa in consegna dei suoli manomessi da parte del Comune

Il Tecnico competente, a seguito dell'avvenuto ripristino provvisorio del suolo, comunicato dal Grande Utente, procede alla misurazione del suolo manomesso con indicazione dettagliata delle misure della rottura e delle maggiorazioni di cui ai commi successivi, rendendo visibile nel programma informatico per la gestione degli scavi e delle autorizzazioni il cosiddetto "documento di liquidazione tecnica".

Agli effetti della liquidazione delle spese, la misurazione della superficie manomessa viene effettuata in base al minimo rettangolo circoscritto alla rottura, procedendo per sezioni.

Le misure minime lineari e di superficie relativamente ai permessi sono quelle di un metro lineare e di un metro quadrato, anche nel caso di rotture su superfici inferiori.

Nelle pavimentazioni cementizie sono conteggiati per intero i lastroni, anche se spaccati solo parzialmente; nelle altre pavimentazioni monolitiche è sempre conteggiata tutta la superficie ritenuta necessaria dai Tecnici competenti.

Trascorso un periodo pari a non meno di 4 e non oltre 6 mesi dall'avvenuto completamento del ripristino provvisorio, accettato e non contestato dalla Civica Amministrazione, dovrà essere sottoscritto un verbale di formale ripresa in carico dei suoli da parte della Civica Amministrazione; da quella data, il Grande Utente non sarà più responsabile di eventuali difetti riscontrati alla pavimentazione del suolo manomesso.

Effettuata la presa in consegna del suolo, il tecnico deve inviare immediatamente il relativo verbale all'Ufficio Unico, per il conseguente scarico amministrativo.

Qualora, in sede di verifica da parte di tecnico comunale o dell'azienda manutentiva, l'eseguito ripristino provvisorio, o definitivo a carico dell'operatore, si manifesti insoddisfacente, il Comune, previa diffida scritta ad eseguire entro un determinato termine i necessari lavori suppletivi, procederà direttamente – se scaduto infruttuosamente il termine – al rifacimento delle opere, a totali e maggiori spese dell'inadempiente che troveranno copertura nella cauzione o nella polizza fideiussoria prestata a norma dell'art.7, comma 3, del Regolamento.

Eventuali inadempienze alle prescrizioni del Regolamento nonché a quelle previste in via particolare dagli uffici competenti costituiranno pregiudiziale causa ostativa al rilascio di ulteriori concessioni.

In ogni caso gli operatori sono tenuti a rifondere i costi sostenuti dal Comune e dai terzi per danni derivanti dall'esecuzione dei lavori di ripristino da essi eseguiti, salva liquidazione di eventuali maggiori danni.

### 2.3 Ripristini definitivi

Ad avvenuto assestamento della traccia ripristinata con *binder*, dopo le necessarie ricariche con conglomerato bituminoso, tali da scongiurare il rischio di futuri cedimenti, l'amministrazione concedente, ovvero il Grande Utente – nei casi previsti da specifiche convenzioni o individuati al momento del rilascio del permesso di rottura suolo - procederà al ripristino definitivo della pavimentazione stradale mediante stesa di uno strato di conglomerato bituminoso chiuso, a raso dell'esistente, confezionato con graniglia e pietrischetti (spessore cm. 3), di seguito denominato tappeto. Il tappeto dovrà essere realizzato in modo rettilineo ed uniforme.

Nel caso di condutture in parallelismo, l'estensione in larghezza del ripristino definitivo sarà definita preliminarmente dai Tecnici competenti, in funzione della larghezza della sede stradale, della distanza dello scavo dal bordo della carreggiata, delle condizioni della pavimentazione, dell'opportunità di procedere a scarifica prima della stesa del manto di usura. In ogni caso, tale larghezza non potrà essere inferiore ad 1,5 m, anche nel caso di interventi eseguiti con la tecnica della minitrinca.

In caso di attraversamenti, il ripristino sarà esteso di norma ad una larghezza di m 3,00 a cavallo dell'asse dello scavo, previa scarifica. Nel caso di pavimentazioni ripristinate tra un minimo di anni due e un massimo di anni cinque e nel caso di strade con pavimentazioni diverse da quella in asfalto (esclusa quella in terreno naturale) rinnovate da un minimo di anni cinque ad un massimo di anni dieci, verrà tutelato l'investimento comunale e pertanto le prescrizioni di ripristino definitivo dovranno prevedere l'estensione alla semicarreggiata o all'intera carreggiata. Nel caso di carreggiate sistemate da maggior tempo, valgono le normali prescrizioni.

Ad intervento ultimato non dovranno emergere discontinuità del piano viabile e sovrapposizioni che possano determinare discontinuità altimetriche della sagoma stradale, nonché pregiudicare la sicurezza al transito veicolare o pedonale, con formazione di scalini in



corrispondenza dell'attacco alla pavimentazione stradale esistente. Si dovrà inoltre porre ogni cura per evitare la formazione di contropendenze rispetto alla situazione esistente, in modo da non creare zone di ristagno dell'acqua piovana sul corpo stradale. Le caratteristiche della pavimentazione dovranno risultare nel complesso almeno uguali a quelle precedenti all'intervento. Dovrà altresì essere ripristinata la segnaletica stradale verticale ed orizzontale danneggiata, nonché la messa in quota di tutti i chiusini, griglie ecc., sia in fase di ripristino provvisorio che definitivo. Le linee di mezzzeria o di margine, seppur non interessate direttamente dal ripristino (ma "sporcate" dall'emulsione), dovranno essere tracciate nuovamente. Le linee di stop, i triangoli di precedenza ed in particolare gli attraversamenti pedonali, anche se interessati marginalmente dal ripristino, dovranno essere nuovamente rappresentati secondo il tracciato originario e con l'applicazione della tipologia originaria di prodotto.

Dopo l'esecuzione del ripristino definitivo, qualora nel corso dei dieci anni successivi alla data di presa in consegna da parte del Tecnico competente, si verificano avvallamenti/cedimenti del piano stradale addebitabili alla costruzione e al mantenimento degli impianti del concessionario, inconvenienti che possano in qualche modo nuocere all'integrità del patrimonio stradale e/o pregiudicare la pubblica incolumità, lo stesso è tenuto ad effettuare una verifica alla presenza del Tecnico competente. A seguito di detta verifica, analizzati i motivi dell'inconveniente, lo stesso concessionario potrà essere tenuto ad eseguire immediatamente tutte le opere necessarie al fine della rimozione dell'inconveniente medesimo. E' fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

#### 2.4. Ripristini di pavimentazioni lapidee

Nei casi di pavimentazioni lapidee, i ripristini definitivi devono essere realizzati a cura e spese dagli operatori titolari del permesso di rottura suolo.

La ripresa della massiciata, del lastricato, del pavimento di piastrelle, dell'acciottolato, dei bordini ecc., dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte da imprese qualificate, le quali dovranno, a lavoro ultimato, riportare il suolo nelle esatte condizioni in cui si trovava prima della manomissione. Si fa obbligo di sostituire tutti gli elementi danneggiati a seguito dei lavori con altrettanti nuovi, identici per tipo e tonalità cromatica.

Prima dell'avvio dei lavori e nei casi ammessi dalla legge, l'operatore potrà dover dimostrare di avere stipulato idonea polizza fidejussoria a garanzia della regolare esecuzione dei medesimi. La fideiussione da presentare dovrà essere rilasciata da compagnie di assicurazione, istituti bancari o istituti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi di legge. La fideiussione dovrà prevedere espressamente l'obbligo di pagamento a favore del Comune di Genova entro 15 giorni dalla richiesta avanzata dallo stesso Comune.

### **Art. 3 - Norme tecniche di dettaglio**

#### 3.1 Pavimentazioni lastricate, cordoli ecc.

Lo smontaggio delle pavimentazioni lastricate dovrà essere eseguito per brevi tratti, con speciali apparecchiature o manualmente, ponendo ogni cura al mantenimento dell'integrità dei singoli pezzi. Sarà assolutamente vietato lo smontaggio mediante trazione con escavatore. Prima della rimozione degli elementi componenti la pavimentazione si dovrà procedere alla loro numerazione ed alla produzione di adeguato rilievo fotografico, se richiesto, in modo da consentire la loro esatta ricollocazione. I masselli, le lastre, i ciottoli, i blocchetti di porfido, nonché piastrelle, cordoli, bordi ed altri materiali simili, devono essere diligentemente recuperati senza danneggiamenti ed ordinatamente accatastati in luogo di pertinenza del

soggetto richiedente la rottura suolo, su indicazione del Tecnico competente; devono essere trasportati e depositati in siti sotto la custodia e responsabilità della ditta concessionaria. La stessa operazione dovrà essere eseguita in caso di materiale lapideo in eccesso.

Ad insindacabile giudizio dell'amministrazione concedente potrà essere richiesto che la fondazione stradale sia costituita da conglomerato cementizio fluido alleggerito dello spessore minimo di 15 cm. Il lastricato dovrà essere posto in opera su strato di sabbione di cava avente uno spessore minimo di cm. 15.

A lavoro ultimato, il suolo dovrà essere riportato nelle esatte condizioni in cui si trovava prima della manomissione. Si farà obbligo di sostituire tutti gli eventuali elementi danneggiati a seguito dei lavori con altrettanti nuovi, identici per tipo, tonalità cromatica e caratteristiche tecniche.

### 3.2 Aree di deposito materiali e/o mezzi

Nel caso venga autorizzata un'area di deposito materiali e/o mezzi, questa dovrà essere realizzata e conservata in maniera decorosa ed essere adeguatamente mascherata. Valgono le stesse prescrizioni anche per la recinzione di cantiere.

### 3.3 Marciapiedi

Le pavimentazioni dei marciapiedi ed il relativo sottofondo dovranno essere ripristinati a perfetta regola d'arte, utilizzando la stessa tipologia preesistente, da imprese qualificate (ai sensi di legge), le quali dovranno, a lavoro ultimato, riportare il suolo nelle esatte condizioni in cui si trovava prima della manomissione. E' d'obbligo la realizzazione di fondazione stradale, dello spessore minimo di cm. 15. Durante lo smontaggio degli elementi componenti la pavimentazione, dovrà essere posta ogni cura per il mantenimento dell'integrità delle singole parti; i pezzi che durante tale operazione venissero rotti o danneggiati dovranno essere sostituiti con altri nuovi, aventi la stessa tipologia, tonalità cromatica e caratteristiche tecniche.

### 3.4 Aree verdi

Nella realizzazione di lavori inseriti in aree verdi, nelle immediate vicinanze delle stesse o su *parterre* alberati, l'operatore dovrà tenere altresì conto delle seguenti prescrizioni:

a) le piante esistenti nelle aree di cantiere dovranno essere salvaguardate con protezioni idonee:

recinzioni per le masse vegetali e corsetti per le piante isolate;

b) eventuali piante abbattute dovranno essere sostituite con individui vegetali analoghi a quelli rimossi per dimensioni, numero e specie; tutti gli interventi a carico del verde devono essere comunque realizzati nel rispetto dei disposti e delle procedure previsti dal vigente Regolamento Comunale del Verde; in caso di abbattimenti non autorizzati o danni arrecati al patrimonio vegetale, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, le opere di sistemazione saranno individuate dagli uffici comunali competenti in materia di verde pubblico che valuteranno anche il danno arrecato per l'addebito all'impresa esecutrice dei lavori o al committente;

c) eventuali responsabilità per la caduta di alberi causata da lavori non autorizzati rimangono a carico dell'impresa e/o dell'esecutore dei lavori. Al termine dei lavori dovranno essere ripristinate, entro 30 gg., le condizioni iniziali dell'area occupata e delle fasce di contorno per il recupero ambientale e l'uniformità di ripristino.

### 3.5 Lucernai, griglie di aerazione, chiusini o manufatti simili

Compete ai proprietari degli immobili il mantenimento in perfetta efficienza di manufatti, complementari di tali immobili, quali lucernai, griglie di aerazione, chiusini o simili, compreso anche l'eventuale adeguamento in quota di questi ultimi. Compete altresì ai proprietari degli immobili il mantenimento dei muri, della soletta e della relativa impermeabilizzazione, in presenza di intercapedini o di locali sotto la quota stradale. Qualora i proprietari degli immobili rilevassero problemi strutturali o infiltrativi ai manufatti di cui sopra e la pavimentazione stradale non presentasse anomalie evidenti, competono agli stessi le operazioni di smontaggio/rimozione della pavimentazione, nonché quelle di ristrutturazione / rifacimento compresa impermeabilizzazione ed infine le operazioni di ripristino della pavimentazione con mantenimento delle originarie caratteristiche tecniche.

Nel caso in cui la rottura o manomissione del suolo comporti alterazioni durature ad opere comunali quali ad es. intercapedini, depositi sotterranei, tubazioni, griglie, impianti ed apparecchiature necessarie al controllo della circolazione ed alla gestione dei servizi di trasporto delle persone e delle cose ecc. (soggette a rimessa in pristino al termine della particolare concessione), il richiedente deve corrispondere al Comune una somma valevole a titolo di deposito infruttifero (occorrente al futuro ripristino delle opere comunali).

I chiusini od altri manufatti simili, la cui installazione dovrà essere evidenziata nella richiesta di autorizzazione, dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla normativa UNI EN 124, e dovranno riportare la chiara indicazione del Grande Utente alla quale sono relativi. Sarà vietato ad uno stesso operatore provvedere al posizionamento di ulteriori pozzetti in adiacenza a pozzetti e/o camerette di sua proprietà, già esistenti. Al fine di razionalizzare e ridurre il posizionamento di pozzetti e chiusini sulla sede stradale, in presenza di operatori di servizi a rete tra loro omogenei, si dovranno prevedere pozzetti per uso comune.

In caso di realizzazione di pozzetti per contatori e derivazioni ad uso di unità immobiliari, occorrerà limitarne la posa sulla sede stradale, valutando la possibilità di inserirli sulla facciata degli edifici, compatibilmente con le necessarie verifiche dal punto di vista tecnico ed estetico e fatti salvi i diritti dei terzi.

I pozzetti e chiusini dismessi che riaffiorano, nel corso del tempo, sulla superficie stradale, devono essere eliminati. Eventuali sinistri causati da ciò saranno imputati al relativo proprietario.

### 3.6 Prescrizioni in caso di eventi di allerta meteo

Fatto salvo quanto già prescritto dal Decreto Legislativo n° 81/2008 ed in particolare agli obblighi riferiti alla valutazione di tutti i rischi, alle situazioni di emergenza e nei casi di pericolo grave ed imminente, si impone a tutti i soggetti interessati alla gestione dei cantieri, occupazioni ed attività su suolo pubblico e privato nel territorio cittadino, nei casi di specifiche segnalazioni diramate dalla Protezione Civile di Regione Liguria, di attenersi anche alle seguenti prescrizioni, finalizzate alla sicurezza di persone e cose:

- a) messa in sicurezza delle aree di cantiere e delle relative recinzioni, con protezione dei materiali stoccati, fissaggio delle strutture ed attrezzature e quant'altro necessario al fine di evitare dispersioni o cadute di materiali durante gli eventi calamitosi (temporali, vento forte, mareggiate);
- b) adozione di tutte le misure ritenute opportune per la limitazione degli effetti determinati da eventi eccezionali, sia all'interno che all'esterno del cantiere;
- c) costante controllo delle comunicazioni e comunicati diffusi dalla Protezione Civile Regionale per le situazioni di rischio idrogeologico, nivologico, meteorologico o di altra

natura, e verifica degli aggiornamenti diffusi sui siti web istituzionali (ad esempio: [www.allertaliguria.gov.it](http://www.allertaliguria.gov.it));

d) interruzione delle lavorazioni ed attività di cantiere, nel caso di allerta meteo-idrogeologica ROSSA (allerta massima) diramata dall'ARPAL tramite gli usuali canali di comunicazione; interruzione delle lavorazioni ed attività di cantiere nell'alveo di rivi e torrenti, anche nel caso di allerta meteo-idrogeologica GIALLA E ARANCIONE.

### 3.7 Ulteriori norme particolari

Nei casi in cui il Comune provveda alla generale sistemazione di una strada, le eventuali rimozioni, modificazioni o riparazioni delle utenze devono essere eseguite dalle Aziende, previo accordo con i Tecnici competenti e senza intralcio o pregiudizio per il buono e sollecito corso dei lavori comunali.

E' facoltà del Comune richiedere l'asportazione dal suolo o sottosuolo pubblico degli impianti e manufatti non più utilizzati o non compatibili con le esigenze della circolazione stradale o del pubblico interesse in generale.

Qualora un impianto collocato in sottosuolo dia luogo, per vetustà o altre cause, ad inconvenienti che rendano necessarie ripetute rotture del suolo pubblico, è facoltà della Civica Amministrazione ordinare ai concessionari la sostituzione o la modifica di tale impianto.

## **Regolamento di rottura del suolo pubblico - Allegato n° 2**

### **Contenuto delle domande di concessione d'uso delle infrastrutture comunali predisposte per il passaggio di servizi a rete**

Le domande di concessione d'uso delle infrastrutture comunali, predisposte per il passaggio di servizi a rete, devono essere presentate dagli operatori richiedenti e devono contenere le seguenti indicazioni minime:

- denominazione, identità giuridica e sede legale del richiedente;
- informazioni sulla rete che il richiedente intende installare e/o integrare;
- programma di installazione della rete e/o degli interventi integrativi alla rete già esistente;
- estensione geografica iniziale della rete (con allegate dettagliate informazioni grafiche);
- programmazione annuale dell'eventuale espansione geografica della rete (con allegate dettagliate informazioni grafiche);
- informazioni sulla tipologia di infrastrutture che intende posare (numero di tubi, cassette, cavi, ecc., tipologia di posa, esistenza di altre reti o infrastrutture, ecc.);
- impegno dell'operatore, se ciò non sia in contrasto con vigenti norme di legge, a stipulare e consegnare copia all'Ufficio Unico del sottosuolo, prima del rilascio della concessione, idonea polizza assicurativa (con le caratteristiche di cui al punto i) dell'Allegato 3), volta a garantire il risarcimento per tutti gli eventuali danni subiti da persone e cose, con particolare riguardo ad eventuali danni arrecati alle infrastrutture comunali ed agli impianti tecnologici ivi collocati;
- impegno dell'operatore a fornire, entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, specifiche tavole grafiche riportanti l'"as built" di quanto realizzato, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Regolamento

Nel caso in cui il Comune abbia rilasciato il nulla osta di cui all'art. 18, comma 2 (Titolo III), i richiedenti, se non già fatto in sede di programmazione, concordano con il Comune i tempi della realizzazione e prenotano l'uso delle infrastrutture mediante presentazione di atto unilaterale d'obbligo con cui si impegnano a stipulare la convenzione prevista per l'utilizzo delle infrastrutture comunali predisposte per il passaggio di servizi a rete di cui all'Allegato 3.

## **Regolamento di rottura del suolo pubblico - Allegato n° 3**

### **Contenuti della convenzione di concessione d'uso di infrastrutture comunali predisposte per il passaggio di servizi a rete e prescrizioni d'uso di tali infrastrutture**

#### **I. Criteri generali**

Le convenzioni per il rilascio di concessioni d'uso di infrastrutture comunali predisposte per il passaggio di servizi a rete, stipulata fra il Comune e gli operatori richiedenti, devono disciplinare:

- a. il programma di installazione della rete e degli interventi integrativi alla rete già esistente;
- b. l'estensione geografica iniziale (con allegate dettagliate informazioni grafiche).
- c. il programma annuale di eventuale espansione geografica della rete;
- d. la durata della convenzione;
- e. la trasferibilità della convenzione a favore di eventuali soggetti subentranti all'operatore nella titolarità della licenza;
- f. l'importo dei canoni annui per l'uso dei cavidotti e le modalità di aggiornamento e rivalutazione dei canoni secondo quanto previsto dal successivo punto II;
- g. le modalità di pagamento dei canoni;
- h. eventuali garanzie fideiussorie;
- i. le garanzie per il risarcimento per danni a persone e cose. A tal fine, l'operatore deve presentare documentazione attestante il possesso di idonea copertura assicurativa RC volta a garantire il risarcimento per tutti i danni, eventualmente subiti da persone e da cose - inclusi eventuali danni arrecati agli impianti tecnologici collocati nel sottosuolo - derivanti dalla esecuzione dei lavori oggetto della concessione ed indipendentemente dal numero di incidenti occorsi durante il periodo coperto dalla polizza. La validità temporale della polizza dovrà coprire un periodo pari alla durata del permesso incrementata di 12 mesi, per un importo di massimale pari a un milione e cinquecentomila euro (importo modificabile con specifico provvedimento). La singola polizza potrà essere sostituita da polizza annuale, estesa a tutto il territorio comunale, con pari livello di copertura nei confronti del Comune. La polizza deve contenere in allegato una dichiarazione del concessionario con la quale viene stabilito il vincolo del medesimo a risarcire gli eventuali danni oltre l'importo del massimale assicurato;
- j. la disciplina del servizio di pronto intervento;
- k. i programmi di manutenzione della rete;
- l. i casi di risoluzione della convenzione;
- m. le penali previste in caso di inadempimento, fermo restando l'obbligo del risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La convenzione, inoltre, deve contenere le prescrizioni cui l'operatore deve attenersi nell'uso delle infrastrutture comunali, specificando che:

1) l'uso include l'accesso e l'uso dei pozzetti di ispezione, al fine di inserire cavi in tubazioni libere, mantenerli e ripararli. L'operatore è autorizzato ad accedere alle infrastrutture comunali per eventuali controlli o manutenzioni dei propri cavi;

2) l'infrastruttura deve essere resa disponibile all'operatore in condizioni di utilizzabilità e, in analoghe condizioni, restituita al Comune. Alla scadenza della concessione e, comunque, in ogni caso in cui termini l'utilizzazione delle infrastrutture comunali l'operatore dovrà, entro 60 giorni, liberarle di ogni cosa di sua proprietà e ripristinare la situazione preesistente, salvo diverso accordo. Ogni costo relativo resta a suo carico;

3) oltre alla costruzione e manutenzione della propria rete, restano a carico dell'operatore tutte le eventuali ulteriori spese conseguenti o necessarie alla realizzazione della stessa all'interno della infrastruttura comunale;

4) sia il Comune che l'operatore si impegnano ad effettuare tutti gli interventi di manutenzione necessari per le parti di propria competenza, con scadenze adeguate;

5) eventuali danni all'altra parte, provocati da interventi di posa, sostituzione e manutenzione, sono prontamente riparati a spese di chi ha causato i danni;

6) al termine del lavoro di posa da parte dell'operatore, le parti - tramite i Tecnici competenti appositamente incaricati - effettuano un'ispezione congiunta il cui verbale, redatto e sottoscritto in contraddittorio tra le parti interessate, è conservato come documento di riferimento;

7) ciascun operatore deve:

a) tenere un registro delle date e dei nomi dei tecnici che accedono alle infrastrutture nonché delle operazioni da questi svolte;

b) utilizzare solo personale con adeguate competenze;

c) usare strumenti adatti per l'apertura dei pozzetti,

d) disporre di un servizio di pronto intervento continuativo;

e) fornire all'Ufficio Unico del sottosuolo, in sede di presentazione della documentazione di cui all'art. 7 del Regolamento e, successivamente a seguito di eventuali variazioni, la documentazione sui cavi posati e sui loro percorsi al fine dell'implementazione della banca dati di cui all'art. 13 del Regolamento

## **II. Criteri per il calcolo del canone per l'uso di infrastrutture comunali predisposte per il passaggio di servizi a rete.**

L'importo del canone annuo a metro/tubo dovuto dagli operatori per l'utilizzo delle infrastrutture di proprietà comunale è determinato dal Comune con apposito provvedimento, per far fronte agli oneri sostenuti per la realizzazione e gestione.

Il canone è soggetto a rivalutazione annuale in base alle variazioni dell'indice ISTAT.

E' a carico degli operatori qualunque altro canone, tassa, quota, imposta presente e futura, prevista dalla legge, ivi compreso il canone per l'occupazione del sottosuolo pubblico ai sensi del vigente Regolamento in materia.

## **III. Criteri per l'utilizzo delle reti di telecomunicazioni (fibra spenta) predisposte dal Comune tramite Società controllate**

Per quanto concerne le concessioni aventi ad oggetto le reti previste dall'art. 18, comma 1, del Regolamento comunale per la rottura del suolo pubblico si rinvia a specifici ulteriori provvedimenti.



## **Regolamento di rottura del suolo pubblico - Allegato n°4**

### **Contenuti della concessione per l'occupazione del sottosuolo pubblico senza uso di infrastrutture comunali**

La concessione per l'occupazione del sottosuolo pubblico senza l'utilizzo di infrastrutture comunali già esistenti deve disciplinare:

1. la durata della concessione, che deve coincidere con la durata delle licenze/concessioni rilasciate dalle competenti autorità e comunque non può essere superiore a 29 anni come previsto dall'articolo 27, comma 5, del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni (Nuovo Codice della strada);
2. la trasferibilità della concessione a favore dei soggetti che subentrino all'operatore nella titolarità delle licenze/concessioni di cui al punto che precede;
3. le garanzie per il risarcimento per danni a persone e cose. A tal fine, l'operatore - prima del rilascio della concessione - deve presentare documentazione attestante il possesso di idonea copertura assicurativa RC volta a garantire il risarcimento per tutti i danni, eventualmente subiti da persone e da cose - inclusi eventuali danni arrecati agli impianti tecnologici collocati nel sottosuolo - derivanti dalla esecuzione dei lavori oggetto della concessione ed indipendentemente dal numero di incidenti occorsi durante il periodo coperto dalla polizza. La validità temporale della polizza dovrà coprire un periodo pari alla durata del permesso incrementata di 12 mesi, per un importo di massimale pari a un milione e cinquecentomila euro (importo modificabile con specifico provvedimento). La singola polizza potrà essere sostituita da polizza annuale, estesa a tutto il territorio comunale, con pari livello di copertura nei confronti del Comune. La polizza deve contenere in allegato una dichiarazione del concessionario con la quale viene stabilito il vincolo del medesimo a risarcire gli eventuali danni oltre l'importo del massimale assicurato;
4. i casi di decadenza dalla concessione;
5. fermo restando l'obbligo del risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'eventuale ulteriore obbligo di rimozione delle opere abusive o comunque non conformi a quanto previsto dalla concessione.



COMUNE DI GENOVA

**REGOLAMENTO  
PER LA ROTTURA DEL SUOLO PUBBLICO E PER L'USO DEL  
SOTTOSUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI**

# INDICE

## TITOLO I

### PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento ..... 3

Art. 2 - Norme di riferimento ..... 3

### RAPPORTI TRA OPERATORI E UFFICI COMUNALI

Art. 3 - Soggetti realizzatori degli interventi (Grandi Utenti e Piccoli Utenti) ..... 4

Art. 4 - Ufficio unico per il sottosuolo ..... 4

Art. 5 - Conferenze dei Servizi ..... 5

## TITOLO II

### DISCIPLINA DELLE ROTTURE O MANOMISSIONI ORDINARIE DEL SUOLO

#### PUBBLICO – AUTORIZZAZIONI ALLA ROTTURA DEL SUOLO

Art. 6 - Ambito di applicazione e disposizioni generali ..... 5

Art. 7 - Domanda di rottura del suolo pubblico e di concessione per l'occupazione di suolo/sottosuolo pubblico ..... 5

#### INTERVENTI D'URGENZA

Art. 8 - Domanda d'intervento d'urgenza da parte dei Grandi Utenti ..... 7

Art. 9 - Domanda d'intervento d'urgenza da parte dei Piccoli Utenti ..... 8

#### RIPRISTINI

Art. 10 – Ripristini provvisori e definitivi e tariffe per le spese inerenti i ripristini definitivi ..... 8

#### CRONOPROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI, MONITORAGGIO

#### E CENSIMENTO DEL SOTTOSUOLO

Art. 11 - Programmazione e pianificazione degli interventi effettuati dai Grandi Utenti ..... 9

Art. 12 - Principi per la realizzazione ed il coordinamento degli interventi nel sottosuolo ..... 9

Art. 13 - Censimento del sottosuolo ..... 10

## TITOLO III

### INFRASTRUTTURE COMUNALI

Art. 14 - Definizione delle infrastrutture comunali idonee per sottoservizi ..... 10

Art. 15 – Strade sensibili ..... 11

Art. 16 - Oneri connessi agli interventi di ripavimentazione e modifiche delle infrastrutture comunali ..... 11

### CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DELL'USO

#### DEL SOTTOSUOLO

Art. 17 - Concessione dell'uso del sottosuolo pubblico ..... 11

Art. 18 - Uso di infrastrutture già predisposte per il passaggio di servizi a rete ... 12

Art. 19 - Uso del sottosuolo senza utilizzo di infrastrutture comunali .....12

## TITOLO IV

Art. 20 – Sanzioni .....12

Art. 21 – Validità del Regolamento .....12

# **TITOLO I**

## **PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina criteri e modalità per la razionalizzazione dell'impiego del suolo e del sottosuolo in riferimento al complesso dei servizi tecnologici a rete che richiedono la realizzazione di strutture sotterranee, anche al fine di rendere compatibili i relativi interventi con la regolare agibilità e sicurezza del traffico urbano veicolare e pedonale.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono in linea generale dirette:

a) ad assicurare la razionalizzazione degli interventi nel sottosuolo ai fini di cui al precedente comma

b) a prescrivere i modi ed i termini per l'installazione degli impianti di servizi a rete, ivi compresi i nuovi allacciamenti da parte dei gestori di servizi pubblici, in raccordo con il rifacimento di quelli esistenti in occasione di interventi di riqualificazione, potenziamento o manutenzione

c) alla gestione di un Sistema Informativo che consenta la conoscenza e la posizione degli impianti dei servizi esistenti nel sottosuolo, per migliorare il coordinamento tra il Comune e le Aziende titolari

3. Le norme del presente regolamento si applicano anche alle compagnie di telecomunicazione, ove non in contrasto con la specifica normativa nazionale di settore.

### **Art. 2 - Norme di riferimento**

1. In ordine a quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa generale vigente in materia, con specifico riferimento a (in ordine cronologico):

- L. 241/1990 e s.m.i. – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo;
- D. Lgs. 30/4/1992 n. 285 e s.m.i. - Nuovo Codice della Strada;
- D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i. - Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada;
- Direttiva P.C.M. del 3/3/1999 - Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici;
- D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. – Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- D.M. 10.7.2002;
- L. 166/2002 - Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, art.40 (Installazione di cavidotti per reti di telecomunicazione);
- D. Lgs. 259/2003 e s.m.i. - Codice delle Comunicazioni Elettroniche;
- D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 - Codice dei beni culturali;
- L. 133/2008 - art. 2 " Banda Larga" - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 112/2008, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria“ come modificata dalla L. 69/2009;
- L.73/2010 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 40/2010 recante disposizione urgenti tributarie e finanziarie;-
- D.M. 1° ottobre 2013 - Specifiche Tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali;

nonché ai vigenti Regolamenti Comunali:

- per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche
- del Verde Pubblico
- sul procedimento amministrativo.

2. Dovranno essere osservate le vigenti norme in materia di sicurezza che regolano la costruzione di elettrodotti, gasdotti, acquedotti, linee telefoniche ecc., nonché la normativa

in materia di inquinamento acustico, idrico, del suolo e dell'aria ed in materia di sicurezza sul lavoro.

3. Dovranno inoltre essere osservate le norme tecniche UNI e CEI vigenti, per la posa dei servizi di cui all'art. 2 della Direttiva P.C.M. 3/3/1999.

## **RAPPORTI TRA OPERATORI E UFFICI COMUNALI**

### **Art. 3 - Soggetti realizzatori degli interventi (Grandi Utenti e Piccoli Utenti)**

1. I soggetti realizzatori di interventi nel sottosuolo sono distinti in due tipologie:

1) soggetti definiti genericamente "Grandi Utenti", a loro volta distinguibili in:

- soggetti gestori e manutentori di intere reti di pubblici servizi e comunque realizzatori degli interventi inerenti ai servizi di cui all'art. 2 della Direttiva P.C.M. 3/3/1999, incluse le reti fognarie;

- soggetti realizzatori di grandi opere infrastrutturali, per le parti che riguardano il sottosuolo pubblico, non già autorizzate con specifiche procedure;

2) soggetti definiti genericamente "Piccoli Utenti", autori di interventi non ricompresi nella tipologia di cui al punto 1).

2. Gli interventi di spostamenti di sottoservizi compresi all'interno dei cantieri in cui è committente lo stesso Comune di Genova sono soggetti alle norme del presente Regolamento ad eccezione della procedura di richiesta e rilascio di autorizzazione alla rottura del suolo pubblico, dato che operano all'interno di aree di cantiere appositamente consegnate dagli uffici comunali in qualità di Ente proprietario delle strade.

### **Art. 4 - Ufficio unico per il sottosuolo**

1. Per le casistiche riconducibili al rilascio di permessi per rotture del suolo pubblico e di concessioni per occupazioni del sottosuolo in capo ai c.d. Grandi Utenti, le funzioni di ufficio unico per il sottosuolo ai sensi dell'art. 19 della Direttiva P.C.M 3/3/1999 sono svolte dall'Ufficio Coordinamento Grandi Utenti.

2. Per le casistiche riconducibili al rilascio di permessi per rotture del suolo pubblico e di concessioni per occupazioni del sottosuolo in capo ai c.d. Piccoli Utenti, le funzioni di ufficio unico per il sottosuolo, ai sensi dell'art. 19 della Direttiva P.C.M 3/3/1999, sono svolte dagli Uffici Permessi presenti in ciascun Municipio.

3. Le domande relative a permessi per rottura suolo pubblico e a concessioni per l'occupazione del sottosuolo pubblico presentate sia dai Grandi Utenti che dai Piccoli Utenti, ivi comprese le istanze per gli allacciamenti alla rete principale nei casi in cui il tratto oggetto dell'allaccio risulti di proprietà degli stessi operatori, devono essere inoltrate al competente ufficio del sottosuolo di cui ai precedenti commi.

4. L'Ufficio competente rilascia il permesso e/o la concessione entro i termini previsti dal Regolamento comunale sul procedimento amministrativo, acquisiti i pareri degli uffici interessati.

5. Eventuali segnalazioni relative a disfunzioni circa i cantieri dei Grandi e dei Piccoli Utenti nonché quelle relative a chiusini rumorosi o danneggiati dovranno essere indirizzate ai competenti Uffici per il sottosuolo per i provvedimenti del caso.

6. Le istanze relative a permessi per rotture suolo pubblico e a concessioni per l'occupazione del sottosuolo pubblico in capo ai soggetti individuati all'art.3, commi 1 e 2, devono essere compilate *online* accedendo al programma informatizzato attraverso il portale dei servizi *online* del Comune, come meglio specificato ai successivi art. 7, 8 e 9.

Gli uffici preposti, assunti i pareri degli uffici interessati, provvedono al rilascio del permesso e/o della concessione entro i termini di cui al Regolamento comunale sul procedimento amministrativo.

#### **Art. 5 - Conferenze dei Servizi**

1. Il Comune, nell'ambito della programmazione di cui all'art. 11, comma 3, indice apposite Conferenze dei servizi istruttorie ai sensi della legge 241/90, nei casi in cui ritenga necessario effettuare un'analisi degli interessi pubblici, compresi quelli edilizi, per i quali siano competenti amministrazioni o uffici diversi.
2. La Conferenza di servizi individua le soluzioni da adottare, per garantire in generale che gli interventi siano programmati secondo l'esito delle valutazioni di compatibilità con il regolare svolgimento del traffico e con le esigenze della popolazione e delle attività commerciali delle aree interessate ai lavori.
3. La Conferenza dei servizi dovrà individuare la migliore soluzione operativa in conformità agli strumenti urbanistici in vigore - con l'indicazione dei vincoli di carattere ambientale, urbanistico e archeologico da rispettare -, nonché la soluzione compatibile con la tutela dei sedimi stradali e dei servizi che sugli stessi insistono.
4. Potranno essere altresì convocate Conferenze dei servizi, qualora vengano presentati progetti edilizi di iniziativa privata complessi ovvero per interventi massicci di Grandi Utenti o riconducibili ad Aziende esercenti infrastrutture stradali o ferroviarie comportanti la realizzazione di significative reti di sottoservizi.

### **TITOLO II**

#### **DISCIPLINA DELLE ROTTURE O MANOMISSIONI ORDINARIE DEL SUOLO PUBBLICO – AUTORIZZAZIONI ALLA ROTTURA DEL SUOLO**

##### **Art. 6 - Ambito di applicazione e disposizioni generali**

1. I cantieri stradali connessi alle rotture suolo sono da considerarsi "cantieri fissi" ai sensi del Codice della Strada e del D.M. 10.7.2002.
  2. I titolari dell'autorizzazione alla rottura suolo sono tenuti a rispettare le prescrizioni di seguito riportate, oltre alle altre condizioni particolari eventualmente apposte sul singolo permesso, nonché alle condizioni espresse in sede di parere degli Uffici competenti.
  3. I soggetti che intendano realizzare interventi su suolo/sottosuolo pubblico dovranno operare affinché gli stessi rechino il minor intralcio possibile alla viabilità urbana e alla attività manutentiva posta in essere dal Comune sulle strade e su qualunque bene di civica proprietà. Ogni intervento dovrà essere realizzato occupando nella misura minima possibile, per tempi e per ampiezza, la sede stradale adottando i migliori accorgimenti in materia di sicurezza e di percorribilità del traffico, anche al fine di garantire alla cittadinanza continuità nella erogazione di servizi in termini quantitativamente e temporalmente adeguati.
  4. Qualora la strada sia interessata dall'intervento concomitante di più operatori, questi, entro 20 giorni da apposita comunicazione da parte del Comune, dovranno nominare (con oneri da ripartirsi tra gli operatori), un coordinatore, che potrà essere un soggetto terzo o uno degli operatori, destinato a svolgere il ruolo di referente unico verso l'Amministrazione per tutte le incombenze procedurali, economiche, di progettazione e costruzione previste dal presente Regolamento, pena il non rilascio delle relative autorizzazioni da parte dell'Ufficio sottosuolo.
- Rimangono fermi responsabilità e oneri in capo ai singoli operatori nei confronti della Civica Amministrazione e dei terzi.

##### **Art. 7 - Domanda di rottura del suolo pubblico e di concessione per l'occupazione di suolo/sottosuolo pubblico**

1. Le domande aventi ad oggetto l'autorizzazione alla rottura del suolo pubblico dovranno essere compilate *on line* accedendo al programma informatizzato attraverso il portale dei servizi *on line* del Comune di Genova. L'istanza dovrà recare l'indicazione di una data presunta di inizio lavori, il nome della Ditta esecutrice dei lavori, ed essere corredata dalla

documentazione grafica, relazione tecnica, piano di viabilità, fotografie e da tutti gli altri allegati obbligatori richiesti dalla procedura.

La documentazione fotografica dovrà essere aggiornata al momento dell'istanza, evidenziare materialmente il percorso e l'area stradale interessata dalla manomissione, riportando la segnaletica verticale e orizzontale preesistente all'intervento e l'eventuale presenza di verde pubblico.

L'imposta di bollo sarà assolta in maniera virtuale dai Piccoli Utenti, sia sulla domanda che sul permesso, mentre sarà assolta in maniera virtuale dai Grandi Utenti solo per il permesso di rottura suolo. Fa eccezione la marca apposta dai G.U. sulla domanda, il cui numero e data saranno dichiarati all'interno della stessa domanda.

L'operatore dovrà impegnarsi a fornire:

- quando ne ricorrano le condizioni, documentazione fotografica (da trasmettere via posta elettronica all'Ufficio Controllo Cantieri Stradali) comprovante le rilevate interferenze con altri sottoservizi, la profondità di posa del nuovo sottoservizio, la tipologia del materiale utilizzato per il riempimento degli scavi, la qualità del ripristino provvisorio eseguito  
- entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori l'"*as built*" (individuazione del tracciato effettivo) dell'intervento realizzato, redatto da proprio tecnico incaricato.

2. Per gli utenti che devono eseguire semplici ispezioni o pulizie alle proprie reti sotterranee, che comportino apertura di chiusini o griglie, abbiano durata massima di mezza giornata, e necessità di effettuare tali operazioni più volte nell'anno, può essere rilasciata – a richiesta degli interessati – un'autorizzazione annuale, a cura della Polizia Locale, nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità a condizione che ogni effettivo intervento venga comunicato almeno un giorno prima. Rientrano in questa casistica le operazioni di sottoequipaggiamento delle reti in fibra ottica, per le quali comunque gli operatori dovranno concordare con la Polizia Locale le modalità ed i tempi di occupazione del suolo pubblico. Ogni altro intervento che comporti lavori di manutenzione, riparazione, o sostituzione delle proprie reti deve seguire l'iter normale di cui al comma 1.

3. Prima del rilascio del permesso, potrà essere richiesta, nei limiti di legge, idonea cauzione o polizza fideiussoria volta a garantire che i lavori di sistemazione e ripristino del suolo pubblico vengano realizzati a regola d'arte.

4. Il competente Ufficio Unico del sottosuolo, esaminata la documentazione prodotta dai richiedenti e riscontratane la completezza e adeguatezza, provvederà a richiedere il rilascio dei pareri da parte della Direzione Polizia Locale e degli altri uffici o Aziende comunali coinvolte, al fine di rilasciare il relativo permesso di rottura suolo, secondo i tempi procedurali e le modalità previste.

5. I suddetti pareri, rilasciati anch'essi nel rispetto dei tempi procedurali e sulla base del contenuto della domanda, con particolare riguardo alla data presunta di inizio lavori nella stessa indicata, sono consultabili dall'operatore non appena inseriti in procedura. Terminato l'iter istruttorio della pratica, l'utente deve inserire la data di inizio lavori effettiva, che può non coincidere con quella suggerita nell'istanza. Qualora la data dichiarata dall'operatore di inizio effettivo dei lavori rientri nei limiti di validità dei pareri farà seguito il rilascio del provvedimento autorizzativo. In caso contrario, il provvedimento autorizzativo non verrà emesso, e la relativa istanza dovrà essere ripresentata *ex novo*, fatto salvo l'eventuale ritardo nella emissione dei suddetti pareri non imputabile agli operatori.

6. Per le strade appartenenti alle tipologie di beni di cui all'art. 10 del Codice dei beni culturali, i Grandi e Piccoli Utenti dovranno allegare alla domanda la già rilasciata autorizzazione della Soprintendenza competente, con l'indicazione dei materiali da impiegare e delle tecniche di posa.

7. Qualora la richiesta di rottura suolo interessi ambiti rilevanti per il Comune ai fini della posa di rete in fibra ottica, in sede di rilascio del relativo permesso verranno concordate le

modalità di posa in opera, con oneri a carico del Grande Utente, di infrastrutture atte a contenere cavi in fibra ottica costituenti la rete proprietaria del Comune di Genova. La fornitura dei materiali necessari a tale intervento (tubi e pozzetti) sarà a carico del Comune di Genova e sarà resa franco cantiere.

8. Eventuali sospensioni endoprocedimentali potranno trovare giustificazione nei seguenti casi:

- a) insufficienza o inadeguatezza della documentazione prodotta dall'istante;
- b) sopravvenienza di motivi di ordine tecnico che rendano eccessivamente onerosa per la collettività ovvero contraria all'interesse pubblico, l'esecuzione dei lavori richiesti;
- c) pagamenti pendenti da parte del Richiedente nei confronti del Comune.

9. Nei casi di cui ai punti precedenti, la Civica Amministrazione provvederà a fornire immediata comunicazione ai richiedenti, che effettueranno le necessarie integrazioni ed apporteranno al progetto originario le modifiche occorrenti. In caso di mancata presentazione da parte dell'utente della documentazione nel termine assegnato o nel caso in cui non venga trovata una soluzione condivisa, il responsabile del procedimento dispone l'archiviazione della pratica, avendone avvertito l'interessato. Il termine concesso per l'integrazione della pratica potrà essere prorogato per una sola volta a fronte di istanza motivata del richiedente.

10. Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione alla rottura suolo venga presentata per strade ripavimentate con asfalto da meno di 2 anni e con altra pavimentazione da meno di 4 anni, la richiesta sarà rigettata, a meno che non rientri nelle casistiche di cui ai successivi artt. 8 e 9.

11. I titolari del permesso di rottura suolo e della concessione per l'occupazione del sottosuolo dovranno tenere costantemente copia dei provvedimenti e dei relativi pareri sul luogo dei lavori, esibendo la medesima - previa idonea richiesta - alle autorità preposte alla sorveglianza sul territorio nonché ai responsabili tecnici competenti.

12. I tecnici comunali competenti potranno svolgere durante l'esecuzione dei lavori controlli a campione, verificando l'osservanza delle prescrizioni rilasciate nel permesso di rottura suolo pubblico, anche in ordine alla verifica della regolarità tecnica delle imprese esecutrici.

13. Qualora non sia possibile ultimare i lavori entro la scadenza dichiarata in sede di istanza ed accordata in sede di rilascio del permesso, sarà cura dell'operatore chiedere con congruo anticipo una proroga motivata al termine di ultimazione dei lavori. Si ripeterà pertanto l'iter descritto a partire dal comma 4 del presente articolo, individuando una nuova data per l'ultimazione dei lavori.

## **INTERVENTI D'URGENZA**

### **Art. 8 - Domanda d'intervento d'urgenza da parte dei Grandi Utenti**

1. Si considerano interventi d'urgenza gli interventi che implicino la rottura e/o la manomissione del suolo pubblico, finalizzati ad eliminare uno stato di grave ed incombente pericolo per l'incolumità o l'igiene pubblica o per sostituire urgentemente un'apparecchiatura danneggiata, ovvero che determinino un grave pregiudizio per il traffico, e richiedano l'effettuazione di uno scavo che di norma non sia superiore ai 10 mq; sono assimilati agli interventi d'urgenza gli interventi per la realizzazione di allacci all'utenza.

2. Per l'esecuzione di un intervento urgente, l'interessato dovrà dichiarare:

- a) l'effettiva sussistenza di uno stato di pericolo incombente che determini l'urgenza dei lavori o la necessità di intervenire su una apparecchiatura danneggiata;
- b) l'ubicazione precisa dell'area che intende occupare con lo scavo;
- c) l'estensione in mq dello stesso e della relativa area necessaria per lo stazionamento dei macchinari ed il deposito dei materiali all'uopo necessari;
- d) l'arco temporale richiesto per l'intervento, quantificabile, alternativamente, in 24, 48 o 72 ore.

3. Il nulla osta, che autorizza l'esecuzione immediata dei lavori e l'occupazione della relativa area di cantiere, viene rilasciato *on line* dalla Polizia Locale sulla base delle motivazioni



indicate nella domanda, con le necessarie prescrizioni al fine di garantire la sicurezza della viabilità, ed ha la validità temporale indicata nella comunicazione. L'eventuale maggior durata dell'intervento verrà sanata al momento della ripresa formale in carico del suolo manomesso con la corretta liquidazione finale dei lavori.

4. Qualora, entro il termine temporale indicato nella comunicazione di inizio lavori di cui al comma 2, non sia stata possibile per sopravvenuti problemi tecnici la conclusione dell'intervento d'urgenza, l'interessato, per la prosecuzione dell'attività di scavo, dovrà attivare la procedura ordinaria per la rottura suolo prevista dal presente regolamento, e provvedere al ripristino temporaneo dei luoghi.

5. Tramite la procedura informatica in uso, gli Uffici comunali competenti procedono all'ulteriore istruttoria finalizzata alla liquidazione delle somme dovute dal richiedente ed alla verifica del ripristino.

6. L'Amministrazione, a sua discrezione, si riserva di verificare, tramite proprio personale tecnico qualificato, l'effettiva sussistenza dello stato di pericolo incombente, ovvero del grave pregiudizio per il traffico, o l'urgente necessità di sostituzione di un'apparecchiatura danneggiata, asserito dall'interessato. Qualora, all'esito della verifica, si evidenzia la carenza delle motivazioni giustificative della domanda, l'intervento, se non ancora terminato, può essere sospeso fino a quando i lavori non potranno essere eseguiti previa effettuazione della domanda di rottura suolo pubblico ai sensi dell'articolo 7 e all'interessato sarà ingiunto di ripristinare temporaneamente lo stato dei luoghi.

#### **Art. 9 - Domanda d'intervento d'urgenza da parte dei Piccoli Utenti**

1. La domanda può essere presentata dai Piccoli Utenti con accesso agli Uffici permessi dei Municipi o inoltrata *online*. Fuori dagli orari di apertura degli uffici permessi municipali, gli utenti possono rivolgersi direttamente alle sedi decentrate della Polizia Locale.

2. Gli uffici municipali rilasciano il permesso di rottura suolo urgente a seguito dell'ottenimento del nulla osta da parte della Polizia Locale e del pagamento degli oneri dovuti da parte del richiedente.

3. Il pagamento degli oneri può avvenire in un momento successivo al rilascio del nulla osta solo in presenza di gravi esigenze di carattere igienico sanitario o di pubblica incolumità debitamente comprovate e comunque entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento del nulla osta stesso.

4. La quota da versarsi in via anticipata a titolo di oneri per rottura suolo corrisponde – indipendentemente dal tipo di pavimentazione interessata - ad un'unica tariffa, determinata con l'apposito provvedimento di cui all'art. 10. E' fatto salvo un conguaglio successivo qualora – ad esito di verifica tecnica - l'intervento risulti effettuato su pavimentazione di particolare pregio ovvero risulti difforme per dimensioni rispetto a quanto dichiarato in sede di istanza.

5. Per la liquidazione finale, in caso di pavimentazione di particolare pregio, trova applicazione il tariffario generale di cui all'art. 10.

#### **Art. 10 – Ripristini provvisori e definitivi e tariffe per le spese inerenti i ripristini definitivi**

1. I ripristini del suolo manomesso si distinguono in provvisori e definitivi.

2. I ripristini di superfici pavimentate con materiale lapideo saranno eseguiti a cura e spese degli operatori ed avranno carattere immediatamente definitivo.

3. I ripristini provvisori di superfici asfaltate sono effettuati dagli operatori ed hanno carattere di provvisorietà, sino a quando non si proceda ad effettuare il ripristino definitivo. Nel caso di scavi in "minitrincea", il ripristino potrà essere eseguito con getto di calcestruzzo, al fine di accelerarne il consolidamento e ridurre gli assestamenti, e verrà eseguito a cura e spese dell'operatore. Fino a quando non si procederà al ripristino definitivo, gli operatori saranno responsabili dei suoli interessati dall'intervento e dovranno farsi carico

di tutti i rifacimenti del ripristino specificamente ordinati da ASTer o dal Comune, a tutela della pubblica incolumità.

4. Il ripristino definitivo di superfici asfaltate deve essere eseguito non prima di 4 mesi e non oltre 6 mesi dopo l'avvenuto ripristino provvisorio, e deve essere accettato dal Comune. L'avvio del ripristino definitivo dovrà constare da un verbale di ripresa in carico del suolo manomesso, sottoscritto congiuntamente dall'operatore e da un tecnico del Comune.

5. Il ripristino definitivo verrà di norma eseguito dal Comune in accordo al Disciplinare tecnico di cui all'Allegato 1, ma potrà, in determinati casi da individuare al momento del rilascio dell'autorizzazione alla rottura del suolo pubblico, essere eseguito a cura e spese dell'operatore. In entrambi i casi, l'asfaltatura dovrà avere una larghezza minima di 150 cm a cavallo della larghezza dello scavo.

6. I costi a copertura degli oneri di ripristino del suolo pubblico, nei casi previsti al momento del rilascio dell'autorizzazione alla rottura, sono specificati da ASTer, nel proprio parere, sulla base dei prezzi relativi al vigente Contratto di Servizio approvato dal Comune. I costi terranno altresì conto degli oneri che dovranno essere sostenuti per il ripristino della segnaletica orizzontale nonché degli impianti e delle apparecchiature necessarie per garantire la regolazione ed il controllo della circolazione veicolare. In tali casi i costi dovranno essere corrisposti in forma anticipata rispetto al rilascio dell'autorizzazione alla rottura suolo, fatto salvo il conguaglio da effettuarsi a fine lavori sulla base degli effettivi esborsi sostenuti dal Comune. Resta fermo il diritto del Comune al risarcimento dei danni eventualmente prodotti.

7. E' fatto salvo quanto eventualmente previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di telecomunicazioni.

8. La responsabilità in ordine alla conservazione in condizioni di sicurezza delle superfici provvisoriamente ripristinate graverà sugli operatori sino alla data di effettiva ripresa in carico del suolo manomesso di cui al verbale citato al precedente comma 4, fermo restando l'obbligo di vigilanza del Comune, che comunque dovrà essere tenuto indenne dall'operatore per eventuali danni a terzi connessi al ripristino provvisorio.

## **CRONOPROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI, MONITORAGGIO E CENSIMENTO DEL SOTTOSUOLO**

### **Art. 11 - Programmazione e pianificazione degli interventi effettuati dai Grandi Utenti**

1. Il sottosuolo stradale è un bene e una risorsa di natura pubblica.

2. La sua utilizzazione da parte dei Grandi Utenti deve essere pertanto, di norma, autorizzata secondo i criteri della programmazione e della pianificazione, previa concertazione con i soggetti interessati, in modo da consentire:

- l'uso razionale del sottosuolo;
- il coordinamento degli interventi per i diversi servizi;
- la tutela dell'ambiente naturale e delle risorse idriche in esso contenute;
- il contenimento dei disagi per la popolazione e la mobilità urbana;
- la tutela della integrità dei beni del demanio comunale.

3. Il Comune si impegna a trasmettere ai Grandi Utenti la propria programmazione relativa agli interventi di manutenzione straordinaria o di riqualificazione sulle strade cittadine per l'anno successivo.

Ogni Grande Utente deve trasmettere all'Ufficio competente la propria programmazione annuale, armonizzata rispetto alla programmazione comunale. In difetto, il singolo Grande Utente non potrà effettuare interventi in contrasto con la programmazione comunale.

### **Art. 12 - Principi per la realizzazione ed il coordinamento degli interventi nel sottosuolo**

1. L'ufficio svolgente le funzioni di Ufficio Unico del sottosuolo rilascia l'autorizzazione per l'esecuzione di interventi concernenti strutture sotterranee destinate agli impianti tecnologici nel rispetto dei principi di seguito indicati:

- a) dovrà essere assicurata, per quanto possibile, la concomitanza dei diversi interventi degli enti ed aziende interessati;
  - b) costituirà elemento di impedimento o di rinvio del rilascio dell'autorizzazione il grave impedimento all'esercizio del trasporto collettivo delle persone e delle cose ovvero l'avvenuta ripavimentazione dell'area oggetto di richiesta di intervento fino ad un massimo di 24 o 48 mesi indietro a seconda che si tratti di strada asfaltata o pavimentata con altro materiale (pietra, lastre, piastrelle);
  - c) gli operatori saranno tenuti a realizzare, in occasione degli interventi effettuati, strutture - dimensionate, di norma, ad un periodo di 10 anni - idonee a consentire la allocazione di impianti tecnologici in relazione anche alle possibili esigenze future.
2. Il Comune coordina sistematicamente l'azione dei vari operatori, in modo tale che, una volta compiuti gli interventi di sistemazione completa o di manutenzione sulla medesima strada, vengano limitati ulteriori interventi e conseguenti manomissioni della stessa.

### **Art. 13 - Censimento del sottosuolo**

1. Il Comune cura il censimento degli impianti collocati nel sottosuolo comunale nonché il suo costante aggiornamento, in accordo alle specifiche del S.I.N.F.I.
2. A tal fine, tutti i soggetti che dispongono, a qualsiasi titolo, di impianti nel sottosuolo comunale (gestori di servizi a rete) sono tenuti a presentare all'ufficio svolgente la funzione di ufficio unico del sottosuolo i dati inerenti le reti di cui sono titolari.
3. In sede di prima applicazione, tali soggetti sono tenuti a fornire i dati di cui sopra entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, in formato elettronico, distinguendo i tratti eventualmente posati in minitrincea, all'interno di cavidotti comunali, o soprassuolo, ed in tal caso, con l'indicazione del manufatto al quale l'infrastruttura è staffata.
5. Il censimento degli impianti dovrà includere l'indicazione dei pozzetti e dei relativi chiusini stradali di competenza di ciascun Grande Utente, ivi compresa la specificazione di quelli attivi e di quelli inattivi, i quali ultimi dovranno essere progressivamente eliminati.
6. I chiusini di copertura dei pozzetti dovranno obbligatoriamente riportare il nome dell'Azienda proprietaria, per consentirne la celere individuazione in caso di richieste di eventuali riposizionamenti.
7. Nell'ottica di raggiungere la migliore definizione del Catasto del sottosuolo, potrà essere introdotto l'obbligo degli operatori di dotare le proprie infrastrutture di marcatori RFID o soluzioni tecnologiche equivalenti/migliorative, atte a fornire l'esatta posizione spaziale dell'infrastruttura, nel rispetto comunque delle informazioni riservate relative al tipo di utenza.

## **TITOLO III**

### **INFRASTRUTTURE COMUNALI**

#### **Art. 14 - Definizione delle infrastrutture comunali idonee per sottoservizi**

1. Ai fini del presente regolamento, per infrastrutture comunali utilizzabili per il passaggio di reti tecnologiche o sottoservizi in genere, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 20, comma 2, si intendono i cunicoli non fognari, le intercapedini, i canali coperti e scoperti, i cavidotti e, in genere, ogni altra struttura di proprietà del Comune anche non sotterranea, ancorché affidata in gestione a soggetti terzi ovvero a società dallo stesso partecipate
2. L'eventuale accertamento di utilizzi impropri o di danneggiamenti alle infrastrutture comunali da parte di Grandi o Piccoli Utenti sarà passibile della sanzione pecuniaria di cui all'art.20, c. 3, con ingiunzione immediata al ripristino dello stato dei luoghi ed alla riparazione di ogni altro danno riconducibile all'illecito posizionamento del sottoservizio.=

### **Art. 15 - Strade sensibili**

1. Si definiscono “strade sensibili”, le strade soggette ad elevati flussi di traffico ovvero dotate di pavimentazioni di pregio, o di interesse storico, artistico, turistico, commerciale o soggette ad obblighi contrattuali relativi all’esercizio dei servizi del Trasporto Pubblico Locale, o comunque di interesse rilevante per la collettività, che richiedono l’individuazione di soluzioni specifiche atte a garantire, nell’esecuzione degli interventi oggetto del Regolamento, il rispetto degli elementi che qualificano tali luoghi. Gli interventi da effettuare su dette strade potranno essere autorizzati solo in funzione delle specifiche caratteristiche tenuto conto della stessa tipologia di intervento.

In linea di massima sono strade sensibili le direttrici di scorrimento costiere e delle vallate cittadine nonché le principali strade del Centro Storico, o determinate altre strade così definite con motivato provvedimento di Giunta.

2. Ogni qual volta un operatore chieda l’autorizzazione all’effettuazione di interventi di considerevole entità su una “strada sensibile”, il Comune ha facoltà di convocare tutti gli altri Grandi Utenti al fine di pianificare un intervento generale di riordino di tutti i sottoservizi stradali presenti, nella logica di evitare quanto più possibile successivi interventi e ridurre i disagi arrecati alla cittadinanza.

### **Art. 16 - Oneri connessi agli interventi di ripavimentazione e modifiche delle infrastrutture comunali**

1. In caso di ripavimentazioni stradali o di modifiche da apportare alle infrastrutture comunali a seguito di interventi di miglioria, allargamento o adeguamento a nuove normative, il Comune dà notizia ai Grandi Utenti, al fine di consentire i necessari interventi atti ad evitare disturbi e interruzioni ai servizi, mediante raccomandata a/r ovvero tramite PEC, con un preavviso di almeno 30 giorni sull’esecuzione. Nell’effettuare gli spostamenti di percorso, il Comune tiene conto, compatibilmente con l’interesse pubblico prioritario, delle esigenze degli operatori, all’uopo valutando anche le eventuali proposte alternative presentate per limitare i disagi.

2. La comunicazione scritta sarà motivata e conterrà una breve descrizione dei lavori da eseguire e dei tempi previsti, evidenziando eventuali situazioni eccezionali che rendano necessario procedere con urgenza all’esecuzione di lavori nell’interesse della collettività.

3. Le spese sostenute dagli operatori per le proprie opere in conseguenza delle modifiche alle infrastrutture comunali restano a loro carico, fatte salve eventuali particolari determinazioni concordate con il Comune compatibilmente con le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.

4. In particolare, in occasione degli interventi che il Comune deve eseguire sulle proprie infrastrutture, che ospitano impianti nel sottosuolo, restano a carico del concessionario tutti gli interventi di spostamento, ripristino e quant’altro si renda necessario, e comunque compatibilmente con le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.

Nel caso di semplici ripavimentazioni, i Grandi e Piccoli Utenti saranno tenuti all’esecuzione a propria cura e spese di tutte le opere necessarie al riposizionamento dei propri sottoservizi, con particolare riguardo agli eventuali pozzetti ed ai relativi chiusini stradali presenti.

## **CRITERI E MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DELL’USO DEL SOTTOSUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI**

### **Art. 17 - Concessione dell’uso del sottosuolo pubblico**

1. L’uso del suolo, del sottosuolo pubblico e delle infrastrutture comunali è subordinato al rilascio di apposita concessione, nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e non discriminazione fra i soggetti richiedenti.

#### **Art. 18 - Utilizzo di infrastrutture già predisposte per il passaggio di servizi a rete**

1. E' obbligatorio valutare preventivamente la possibilità di utilizzazione di infrastrutture comunali già predisposte per il passaggio di sottoservizi, disponibili nella zona di richiesta dell'operatore, ivi comprese quelle in fibra spenta predisposte dal Comune anche tramite società controllate.

In caso di uso di infrastrutture comunali già predisposte per il passaggio di servizi a rete, l'operatore interessato presenta all'ufficio unico del sottosuolo apposita domanda con i contenuti prescritti dall'Allegato 2 del presente regolamento.

2. Entro i termini previsti dal Regolamento comunale sul procedimento amministrativo, il Comune concede apposito nulla osta per l'uso delle proprie infrastrutture esistenti.

3. L'uso delle infrastrutture comunali è subordinato alla stipula di apposita convenzione avente i contenuti indicati dall'Allegato 3, che dovrà costituire parte integrante e sostanziale della concessione per l'occupazione del sottosuolo.

4. L'Amministrazione si riserva di non concedere l'uso di condutture comunali libere riservandole motivatamente ai propri usi.

5. Nel caso di interventi su ponti, passerelle, impalcati scavalcanti corsi d'acqua demaniali, il richiedente dovrà munirsi dell'idoneo titolo autorizzativo da parte dell'Ente preposto.

6. Nel caso di posa di servizi a rete interferenti con ponti, viadotti e impalcati stradali in genere, la posa delle condutture dovrà avvenire al di fuori degli elementi strutturali e comunque con soluzioni atte a minimizzare i costi futuri per le manutenzioni comunali o per la ricollocazione degli stessi servizi a rete.

#### **Art. 19 - Uso del sottosuolo senza utilizzo di infrastrutture comunali**

1. Nel caso in cui non risulti l'esistenza o la disponibilità di infrastrutture comunali utilizzabili per il passaggio di reti, l'operatore interessato, per ottenere dal Comune la concessione all'occupazione del sottosuolo pubblico, presenta all'ufficio competente apposita domanda di concessione con i contenuti prescritti dall'Allegato 4 al presente Regolamento.

### **TITOLO IV**

#### **Art. 20 - Sanzioni**

1. In caso di violazione delle disposizioni del presente Regolamento, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, con particolare riguardo al Nuovo Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione.

2. Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento non direttamente disciplinate dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria come prevista dalla normativa generale vigente in materia (art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000).

3. Per le violazioni di cui al precedente art.14, c.2, si applica, al soggetto proprietario del sottoservizio o all'impresa esecutrice dell'intervento, la sanzione forfettaria pari a 1.000 Euro.

4. Ferme restando tali sanzioni, e le procedure già previste dal vigente Regolamento COSAP, il Comune – con motivato provvedimento ed in assenza di norme o disposizioni contrarie - potrà imporre lo spostamento degli impianti entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale potrà disporre la revoca della concessione e la rimozione o il rifacimento dell'impianto a spese dei titolari stessi.

#### **Art. 21 - Validità del Regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione secondo quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto del Comune di Genova.

2. Con la medesima data viene abrogato il precedente “Regolamento per la rottura del suolo pubblico e per l'uso del sottosuolo e delle infrastrutture municipali approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°120 del 19/12/2006 e successive modifiche ed integrazioni, fatta salva l’ultrattività delle norme relative ai rapporti riferiti al periodo antecedente.



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
189 2 0 N. 2018-DL-369 DEL 22/10/2018 AD OGGETTO:  
APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA ROTTURA  
DEL SUOLO PUBBLICO E LA CONCESSIONE DELL'USO DEL  
SOTTOSUOLO PUBBLICO E DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI**

**PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

22/10/2018

Il Dirigente Responsabile  
[Dott.Ing. Gian Luigi Gatti]